




Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 73 DEL 26 Maggio 2011 ESECUTIVA



INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Utenza
- Art. 3 – Destinatari del servizio di trasporto per uscite/visite didattiche
- Art. 4 – Gestione del Servizio
- Art. 5 - Iscrizioni
- Art. 6 – Modalità di espletamento del Servizio
- Art. 7 – Obblighi dell'utenza
- Art. 8 - Accompagnatori
- Art. 9 – Pagamento del Servizio
- Art. 10 – Controllo e valutazione dell'efficienza del Servizio e della soddisfazione dei clienti
- Art. 11 – Accettazione del Regolamento
- Art. 12 – Rinvio
- Art. 13 – Norme finali
- Art. 14 – Abrogazioni

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo di Colle di Val d'Elsa al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e facilitare

l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.

2. Il servizio viene espletato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dal D.P.R n. 616/77 ss.mm.ii., dalle norme nazionali in materia di trasporto scolastico (D.M. 31 .01.1997, Circ. Min. Tr. e Nav. n. 23/97 ss.mm.ii.) e dalle vigenti normative regionali in materia di diritto allo studio (L.R. n. 53/81 mod. dalla L.R. n. 41/93 ss.mm.ii.), compatibilmente con le disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

Art. 2 Utenza

1. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni residenti o domiciliati nel Comune di Colle di Val d'Elsa, iscritti alle scuole dell'infanzia e dell'obbligo.

2. Gli alunni abitanti in altri Comuni potranno avvalersi del servizio, compatibilmente con la disponibilità di posti sui mezzi e purchè ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti, previa convenzione fra il Comune di Colle di Val d'Elsa e il Comune di residenza, e comunque ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative in materia.

3. Per le scuole Secondaria di 1° Grado, il servizio è prevalentemente garantito dai normali mezzi pubblici di linea. Il Comune interviene con un proprio servizio nelle zone non servite dai mezzi pubblici o nei casi in cui questo sia inidoneo per orari e/o direzione rispetto all'ubicazione della scuola.

4. Il Servizio è previsto anche per i ragazzi portatori di handicap nel rispetto dei principi di cui alla Legge 104 del 05/02/1995, frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado residenti e domiciliati, che non necessitano di un particolare accompagnamento. Il Servizio di Trasporto Scolastico è previsto per la scuola di competenza. I bacini di utenza di ciascuna scuola sono quelli individuati, sentite le Istituzioni Scolastiche, con apposito atto del Responsabile di Servizio, prima dell'avvio di ogni anno scolastico. Il servizio potrà essere utilizzato anche dagli alunni che frequentano una scuola diversa da quella di competenza, soltanto nel caso in cui vi sia capienza e disponibilità di posti liberi sui mezzi e purchè ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari prestabiliti.

3. Il servizio viene erogato solo per gli utenti abitanti oltre un raggio di 200 (duecento) metri di distanza dalla scuola di destinazione, a meno che l'abitazione non sia ubicata su un percorso e per un servizio già previsti per altri utenti.

Articolo 3

Destinatari del servizio di trasporto per uscite/visite didattiche

1. Il Servizio di Trasporto scolastico per uscite/visite didattiche prevede per tutti gli alunni che frequentano le scuole del territorio del Comune di Colle di Val d'Elsa, nei limiti della disponibilità dei mezzi e delle risorse finanziarie, la partecipazione alle uscite didattiche e culturali realizzate direttamente o patrocinate dal Comune, preferibilmente secondo una programmazione annuale.

2. Le richieste di trasporto per visite didattiche, la cui destinazione e distanza non deve superare la reale disponibilità oraria dell'autista che assicura anche il trasporto scolastico e le specifiche tecniche dell'automezzo, saranno implementate con programmazione bimestrale privilegiando:

- la rotazione delle scuole /sezioni/classi;
- le iniziative e i laboratori didattici promossi e patrocinati dagli Assessorati del Comune;

- gli ordini di scuole più elevati (in sequenza dalle Scuole Secondarie di primo grado fino ad arrivare alle Scuole per l'Infanzia);
- le iniziative programmate annualmente;
- la data di arrivo delle richieste.

Di massima si tenderà ad orientare e privilegiare le uscite delle Scuole d'Infanzia a settembre e giugno.

Art. 4

Gestione del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico è svolto dal Comune mediante mezzi e personale propri, oppure mediante affidamento a terzi, o mediante convenzione con enti pubblici.
2. Il servizio può essere svolto, ai sensi delle normative vigenti, anche tramite mezzi destinati al servizio di trasporto pubblico urbano o ad altre forme di trasporto.
3. Il servizio viene effettuato tutti i giorni previsti dal calendario scolastico.
4. Il servizio viene erogato anche per consentire gite di istruzione e trasferimenti per varie finalità concertati fra Comune e scuole nell'ambito dell'attività scolastica.
5. Il servizio potrà essere sospeso in caso di interruzione o modificazione del calendario scolastico, in caso di inagibilità di percorsi degli scuolabus o per altri straordinari e comprovabili motivi.

Art. 5

Iscrizioni

1. Ogni anno, in tempi congrui alle necessità amministrative ed organizzative, viene promossa l'iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico successivo, previa adeguata informazione preventiva agli utenti interessati. I competenti uffici predispongono la specifica modulistica riportante tutte le notizie utili all'iscrizione.
2. La domanda di iscrizione deve essere presentata ai competenti uffici del Comune entro e non oltre le scadenze stabilite nel modulo informativo. Le iscrizioni presentate fuori termine possono essere accolte o meno, in base alle esigenze organizzative del servizio, ma non obbligano il Comune ad una modifica dei percorsi, delle fermate e degli orari già prefigurati in base alle richieste pervenute entro i termini prestabiliti. Iscrizioni fuori termine motivate e documentate (trasferimenti, situazioni familiari straordinarie, ecc.) saranno valutate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale e potranno essere accettate se compatibili con il Piano annuale di trasporto scolastico e con le esigenze organizzative del Servizio, secondo i criteri del presente Regolamento.
3. La domanda si intende accolta salvo motivato diniego, che deve essere comunicato al richiedente in forma scritta almeno sette giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico.
4. L'iscrizione ha validità per l'intero anno scolastico. I genitori degli alunni ammessi al servizio sono obbligati al pagamento della tariffa prevista indipendentemente dall'effettiva fruizione del servizio stesso da parte degli alunni, salvo eventuali disdette.
5. Le disdette dovranno essere trasmesse all'Ufficio Istruzione del Comune in forma scritta. In caso di disdetta, i genitori saranno tenuti al pagamento della tariffa annua frazionata in base ai mesi di effettiva iscrizione al servizio.
6. Per domande di iscrizione presentate ad anno scolastico iniziato, i genitori degli alunni ammessi al servizio saranno tenuti al pagamento della tariffa annua frazionata in base ai mesi di effettiva erogazione del servizio da parte del Comune.

Art. 6

Modalità di espletamento del servizio

1. Il Servizio Educazione, Istruzione e Formazione predispose ogni anno il Piano annuale di trasporto scolastico, definisce il perimetro delle zone che necessitano del servizio, le

linee con l'indicazione dei percorsi, dei punti di raccolta e degli orari in relazione alla distanza fermata-scuola, alla pericolosità di alcuni tratti stradali, alla qualità della viabilità per i frequentanti la scuola dell'obbligo.

2. Il Piano annuale deve essere predisposto in tempo utile per consentire un adeguato funzionamento del servizio sino dall'apertura dell'anno scolastico.

Il Piano è elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi, nonché dei criteri e delle finalità stabilite dalla Amministrazione Comunale.

Nell'accettazione delle domande sarà data la precedenza agli alunni che risiedono nel territorio periferico e rurale.

3. Eventuali deroghe potranno essere effettuate per casi particolari debitamente motivati, per i quali la mancanza del trasporto si configuri quale impedimento all'accesso e alla frequenza dell'attività didattica.

4. I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti e per il personale in servizio.

5. Le fermate devono essere stabilite su tratti intervallati entro un massimo di 300 metri, salvo giustificate eccezioni.

6. La programmazione dei percorsi dovrà comunque tendere a soddisfare il maggior numero possibile di richieste. Il Piano annuale potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti e a fronte di nuove richieste.

Il Piano annuale è articolato in linee/percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico nel territorio comunale.

7. Per tutti gli utenti i punti di salita e di discesa dai mezzi sono ridefiniti ogni anno nel Piano annuale che li individua in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e tenendo conto delle norme di sicurezza previste dal presente Regolamento.

In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati, quando possibile, in prossimità di strisce pedonali o fermate stabilite dal trasporto pubblico.

8. L'Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo alla fermata prevista.

9. Tutti gli utenti del servizio sono coperti da polizze assicurative.

10. La famiglia o chi ha la patria potestà è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa; l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

11. In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (ad es. formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise e abbondanti nevicate, eventi calamitosi) non potrà essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico. Il servizio potrà essere effettuato, secondo i casi, parzialmente o completamente in relazione alle condizioni oggettive (es. disponibilità dei mezzi). Il Servizio Istruzione del Comune di Colle di Val d'Elsa ne darà tempestiva comunicazione agli utenti.

Nel caso di scioperi del personale addetto al servizio di trasporto, il Servizio Istruzione del Comune di Colle di Val d'Elsa darà tempestiva comunicazione alle famiglie e ai plessi scolastici.

12. Ai sensi delle norme sul diritto allo studio, il Comune è tenuto all'espletamento del servizio di trasporto scolastico dall'abitazione dell'alunno, o dalle sue vicinanze, al plesso scolastico più vicino. Eventuali iscrizioni al servizio per il raggiungimento di una diversa abitazione e/o di un diverso plesso scolastico saranno valutate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale sulla base delle relative motivazioni e della disponibilità dei mezzi.

13. I percorsi e gli orari degli scuolabus vengono resi noti all'utenza prima dell'inizio dell'anno scolastico, previa definizione degli orari scolastici da parte delle Istituzioni Scolastiche del Comune di Colle di Val d'Elsa, ma potranno essere periodicamente modificati sulla base di successivi cambiamenti degli orari scolastici, di disdette e nuove iscrizioni al servizio od altri straordinari motivi. Gli utenti interessati saranno informati degli eventuali cambiamenti dei percorsi e degli orari che dovessero rendersi necessari.

14. Agli utenti ammessi al servizio il Comune rilascerà apposito tesserino nominativo d'iscrizione, il quale dovrà essere esibito al conducente dello scuolabus e/o al personale addetto dietro esplicita richiesta. Nel caso l'utente non esibisca il tesserino, l'autista provvederà alla relativa segnalazione all'Ufficio Istruzione del Comune.

Art. 7

Obblighi dell'utenza

1. L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento: stare seduto nel posto assegnatogli, non disturbare i compagni di viaggio e l'autista, usare un linguaggio conveniente e mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico. Inoltre è d'obbligo per gli allievi il rispetto degli orari stabiliti per le fermate, gli autisti non sono tenuti a sostare oltre l'orario previsto. Agli utenti del servizio è vietato:

- appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli;
- gettare oggetti dai finestrini degli scuolabus;
- stare in piedi durante la marcia e le manovre del mezzo;
- abbandonare i propri effetti all'interno dello scuolabus, in caso di smarrimento sono direttamente responsabili;
- sporcare, danneggiare le vetture e provocare danni;
- mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e dell'autista.

2. Ad ogni inizio anno scolastico, l'Amministrazione s'impegna a distribuire a tutti gli utenti del servizio un volantino con esplicitate le regole di comportamento e le eventuali sanzioni.

3. Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni impartite ed anche se invitati dall'autista non rispettino le regole date, si provvederà nei loro confronti secondo la seguente procedura:

- l'autista dovrà far pervenire al Servizio Istruzione del Comune una segnalazione circa il comportamento scorretto dell'alunno;
- l'Ufficio avviserà la famiglia dei fatti accaduti, mediante apposita comunicazione formale;
- qualora il comportamento dell'utente non muti e questo generi all'interno del mezzo confusione e pericolo tale da mettere a repentaglio gli stessi alunni trasportati, previa comunicazione alla famiglia e al dirigente scolastico, l'alunno sarà sospeso da 1 a 3 giorni, da definire in relazione alla gravità del caso. Al terzo richiamo l'alunno sarà sospeso dal servizio per l'anno scolastico. La sospensione e/o espulsione non comportano il rimborso della tariffa versata.

4. Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo, la famiglia sarà chiamata a rimborsarli. I genitori degli alunni o chi n'esercita la patria potestà sono responsabili di ogni danno provocato dal proprio figlio o assistito. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro.

Art. 8

Accompagnatori

1. Il Comune garantisce, ai sensi delle norme vigenti, il servizio di sorveglianza sui mezzi adibiti al trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia. Il Comune garantisce altresì l'accompagnamento degli alunni diversamente abili dietro espressa richiesta scritta dei genitori corredata da certificazione sanitaria comprovante tale necessità.
2. La sorveglianza e l'accompagnamento sono svolto da adulti a ciò espressamente incaricati dal Comune, o da imprese od altri organismi da questo individuati.
3. L'accompagnatore è tenuto allo svolgimento delle seguenti mansioni: cura delle operazioni di salita e discesa degli alunni dallo scuolabus; sorveglianza degli alunni sullo scuolabus; cura della consegna degli alunni alle scuole di appartenenza e ai genitori o ad adulti da questi autorizzati.
4. L'accompagnatore, munito della lista degli alunni delle scuole dell'infanzia ammessi al servizio fornita dal Comune, dovrà riconsegnare il bambino unicamente ai rispettivi genitori o ad adulti da questi autorizzati con delega scritta, da consegnare preventivamente all'Ufficio Istruzione del Comune.
5. In caso di assenza dei genitori o loro delegati, il bambino verrà condotto, alla fine dell'ordinario percorso dello scuolabus, in attesa che i genitori o loro delegati, opportunamente avvertiti, vengano a riprenderlo, presso la scuola di appartenenza o presso la Polizia Municipale, ed ivi sorvegliato dall'accompagnatore.

Art. 9

Pagamento del servizio

1. Il Comune stabilisce una tariffa annua individuale per il servizio di trasporto scolastico. L'importo e le modalità di pagamento della tariffa saranno fissati di anno in anno dalla Giunta Comunale e resi noti all'utenza.
2. In caso di ritardo nel pagamento, fino a 3 mesi dopo la data di scadenza, l'Amministrazione Comunale formulerà specifici solleciti ed attiverà tutte le procedure necessarie all'introito della somma dovuta da parte dell'utente. In caso di reiterazione dell'inadempienza, si provvederà al recupero forzoso dei crediti nelle forme di legge, salvo l'ipotesi di comprovata indigenza della famiglia.
3. Le agevolazioni e le esenzioni sulle tariffe del servizio saranno disciplinate annualmente dal Comune in ottemperanza delle norme sul diritto allo studio. Sono comunque esenti dal pagamento, ai sensi delle vigenti normative, gli alunni diversamente abili con relativa certificazione, per i quali, in casi gravi, potranno essere attivate forme di trasporto particolari e più consone alle loro specifiche esigenze.
4. Nessun rimborso è dovuto dal Comune in caso di temporanea sospensione del servizio.

Articolo 10

Il controllo e la valutazione dell'efficienza del servizio e della soddisfazione dei clienti

1. La valutazione della qualità dei servizi, erogati dall'Amministrazione Comunale, ha lo scopo di monitorare la soddisfazione degli utenti e di predisporre le azioni di miglioramento ed adeguamento alle richieste e sollecitazioni dei cittadini, nel rispetto e in coerenza con le prescrizioni normative in materia e con gli specifici indirizzi dell'Ente.
2. L'Amministrazione Comunale valuta annualmente l'efficienza del servizio in termini di funzionalità, raggiungimento degli obiettivi ed economicità in base alle indicazioni del presente Regolamento e della normativa vigente, nonché della Relazione Previsionale e programmatica approvata dal Consiglio Comunale.

3. A cadenza annuale, per misurare la soddisfazione o insoddisfazione dei clienti/utenti è realizzata un'indagine utilizzando strumenti quali questionari e interviste telefoniche.

4. I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto, dovranno essere inoltrati, utilizzando il modulo presente sullo scuolabus presso gli Il Servizio Educazione Istruzione e Formazione o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Colle di Val d'Elsa che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 gg. dalla presentazione.

Art. 11

Accettazione del Regolamento

1. La compilazione del modulo di iscrizione al trasporto scolastico comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte dell'utente di tutte le norme contenute nel presente Regolamento e più specificamente degli articoli relativi alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi e al pagamento della tariffa prevista per il servizio.

2. Il presente Regolamento sarà reso pubblico in tutte le forme previste dalla legge.

L'Amministrazione provvederà inoltre alla massima diffusione del documento, rendendolo disponibile, oltre che presso gli Uffici dell'Amministrazione Comunale e le Segreterie delle istituzioni scolastiche, anche sul sito Internet del Comune di Colle di Val d'Elsa.

Art. 12

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le normative vigenti in materia di trasporto scolastico.

Art. 13

Norme finali

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione del medesimo da parte del Consiglio Comunale e potrà essere modificato con apposita deliberazione del Consiglio stesso.

Art. 14

Abrogazioni

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di trasporto scolastico in contrasto con il presente Regolamento.